
Rilevazioni contabili: vecchia e nuova contabilità a confronto.

Contributo regionale vincolato

a cura di Mauro Bellesia
Dirigente Comune di Vicenza - Pubblicista

Premessa

La rubrica “Rilevazioni contabili: vecchia e nuova contabilità a confronto” vuole essere, uno strumento operativo utile per l’applicazione della riforma della contabilità armonizzata di tutta la P.A. di cui al D. Lgs. 118/2011, attualmente in fase di sperimentazione. **Le fattispecie gestionali più comuni** nella vita quotidiana degli enti locali e le relative modalità di contabilizzazione, saranno pertanto **analizzate caso per caso** e commentate con particolare riguardo alle differenze di registrazione tra l’attuale ordinamento giuridico e contabile di cui al Tuel, D. Lgs. 267/2000 e al D.P.R. 194/96, ed il nuovo sistema di cui al D. Lgs. 118/2011 ed al DPCM del 28/12/11. ()

() I casi precedenti: n.1 - L’impegno di una spesa per un servizio reso alla Pubblica Amministrazione in Azienditalia n. 11/2013; n. 2 - L’accertamento di una entrata corrente di natura patrimoniale in Azienditalia n. 12/2013; n. 3 - Entrata da lotta all’evasione di difficile esazione e fondo crediti dubbia esigibilità in Azienditalia n. 12/2013.

Il caso

Il presente caso fa riferimento ad un **contributo regionale (o altra P.A.) vincolato c.d. “a rendicontazione”**, ovvero un trasferimento che viene erogato sulla base di una apposita rendicontazione delle spese sostenute; tale contributo, che si ipotizza **per attività sociali di parte corrente**, viene assegnato al Comune con apposita delibera della Giunta Regionale.

Si ipotizza, altresì, che la Regione (o altra P.A.) erogante non applichi la nuova contabilità armonizzata ().

() La fattispecie che si intende escludere nel presente caso della rubrica riguarda l’applicazione generalizzata ed a regime della nuova contabilità armonizzata; in tale ipotesi sarà decisamente più semplice effettuare le rilevazioni contabili poiché vige il principio della coincidenza tra impegno di spesa dell’Amministrazione erogante e rispettivo accertamento dell’entrata da parte dell’Amministrazione beneficiaria.

Il cronoprogramma è il seguente:

- esercizio n. 1:
 - o approvazione delibera regionale che assegna al Comune un contributo di € 100 vincolato ad attività sociali;
 - o il Comune, preso atto dell’assegnazione del contributo, effettua le attività previste dal medesimo, paga i fornitori e rendiconta alla Regione le spese sostenute per € 50;
- esercizio n. 2:
 - o la Regione, verificata la correttezza della rendicontazione, eroga al Comune la prima tranche del contributo per € 50;
 - o il Comune completa le attività previste, paga i fornitori e rendiconta alla Regione le spese sostenute per i restanti € 50;
- esercizio n. 3:
 - o la Regione, dopo aver verificato la correttezza della seconda rendicontazione, eroga il saldo del contributo pari a € 50.

A) L'ordinamento giuridico-contabile attuale

L'ordinamento finanziario e contabile dispone che i contributi regionali di parte corrente sono allocati nelle entrate, al Titolo II - Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione, e di altri enti pubblici, categoria 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione (art.165 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).

L'accertamento delle entrate ex art. 179, comma 2, let. d), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avviene per le entrate da trasferimenti **sulla base degli "atti amministrativi specifici"**.

Fra gli altri articoli del Tuel che interessano ai fini delle corrette rilevazioni contabili del caso in esame, si ricordano l'art. 180 sulla riscossione delle entrate, l'art. 181 sul versamento, l'art. 229 sulla determinazione dei proventi della gestione e l'art. 230 sul conto del patrimonio.

In particolare, l'art. 229 - Conto economico – dispone al comma 3 che “Costituiscono componenti positivi del conto economico ... i trasferimenti correnti...”.

I principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art.154 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (), affrontano il tema dell'accertamento delle entrate da trasferimenti da altre P.A. sotto diversi aspetti; per quanto concerne la tematica in esame si evidenziano i seguenti punti:

- () Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, Principi contabili degli enti locali:
- Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali (framework - principio contabile n. 0, 18 ottobre 2006;
- Principio contabile n. 1, Programmazione nel sistema del bilancio, 12 marzo 2008;
- Principio contabile n. 2, Gestione nel sistema del bilancio, 18 novembre 2008;
- Principio contabile n. 3, Il rendiconto degli enti locali, 18 novembre 2008;
- Principio contabile n. 4, Il bilancio consolidato dell'ente locale licenziato dall'Osservatorio, aprile 2009.

Per quanto riguarda l'iter di acquisizione delle entrate, il principio n.2, punto n.18, precisa, che "un'entrata da trasferimenti è accertabile sulla base di norma di legge o di atto amministrativo emanato dagli enti del settore pubblico, **sulla base di idonea documentazione probatoria** da parte degli enti medesimi."

Per quanto concerne invece il processo di erogazione della spesa il principio n.2, punto n.59 (Impegni impropri per spese in c/capitale o correlate ad entrate vincolate) precisa che "non sono soggette ad adozione di provvedimento autorizzativo della spesa entro il termine dell'esercizio, potendosi riportare tra i residui passivi dell'ente le spese atte a garantire il regime del vincolo di destinazione o di scopo delle entrate accertate in base alle norme dell'ordinamento contabile e finanziario".

Fra i principi che riguardano la contabilità economica, il principio n.0, punto n.87, dispone che "... I proventi tributari ed i trasferimenti correnti si imputano all'esercizio nel quale si è verificata la manifestazione finanziaria. Fanno eccezione **i trasferimenti a destinazione vincolata**, siano questi correnti o in conto capitale, che **vengono imputati in ragione del costo** o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati."

Il principio n.3, punto n.76 - Conto economico **A) Proventi da trasferimenti** – precisa ulteriormente che "... Al fine di garantire la necessaria correlazione tra costi e ricavi, sono riportati in tale voce esclusivamente gli **importi corrispondenti ai costi della gestione rilevati nella classe B)** "costi della gestione".

Un'altra precisazione sulle rilevazioni economiche è presente nel principio n.3, punto n.152 - Prospetto di conciliazione, entrate a destinazione specifica e vincolata: "Le entrate a destinazione specifica e vincolata rilevate nelle entrate correnti devono confluire **nel conto economico per un importo pari ai costi della gestione** finanziati

nell'esercizio con tali entrate. La differenza rispetto all'accertamento deve essere riscontata."

Rilevazioni in contabilità finanziaria (ordinamento attuale)

Nella redazione del bilancio di previsione occorre prevedere l'entrata di € 100 del contributo regionale e la corrispondente spesa per le attività da effettuare.

BILANCIO PREVENTIVO - esercizio n. 1	
Entrate	Spese
Contributo regionale per attività sociali (titolo II - Entrate da trasferimenti, categoria 2, ex DPR 194/96) 100	Spese finanziate con contributo regionale (Titolo I - Spese correnti, Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale, intervento 3 Prestazione di servizi..... 100

Una volta esecutivo il bilancio di previsione, contenente le previsioni dell'entrata e della relativa spesa in esame, è possibile avviare i procedimenti di erogazione della spesa e di acquisizione dell'entrata.

Sulla base del crono programma, le rilevazioni contabili sono le seguenti.

a) Esercizio n. 1:

- un apposito provvedimento del Comune (deliberazione o determina) prende atto dell'assegnazione del contributo regionale, effettua l'**accertamento dell'entrata** di € 100 ed il corrispondente **impegno della spesa** di € 100;
- il Comune effettua le attività sociali previste dal contributo regionale, paga i fornitori per € 50 e presenta il rendiconto delle spese sostenute alla Regione (per € 50) al fine di ottenere l'erogazione della prima parte del contributo;

Pertanto, al termine del primo esercizio le rilevazioni nel conto del bilancio ex art. 228 del Tuel, D.Lgs. 267/00, possono essere così rappresentate:

CONTO DEL BILANCIO - esercizio n. 1	
Entrate	Spese
Accertamento del contributo regionale 100	Impegno delle spese finanziate con il contributo regionale 100
Residuo attivo 100	Pagamento 50
	Residuo passivo 50

b) Esercizio n. 2:

- la Regione, verificata la correttezza della rendicontazione, eroga al Comune la prima tranche del contributo per € 50;
- il Comune effettua le rimanenti attività sociali previste dal contributo regionale, paga i fornitori per € 50 e presenta il rendiconto finale delle spese sostenute alla Regione al fine di ottenere l'erogazione del saldo del contributo.

Pertanto, al termine del secondo esercizio le rilevazioni nel conto del bilancio ex art. 228 del Tuel, D.Lgs. 267/00, possono essere così rappresentate:

CONTO DEL BILANCIO - esercizio n. 2

Entrate		Spese	
Riscossione 1 tranche del contributo regionale	50	Pagamento	50
Residuo attivo	50		

c) Esercizio n. 3:

- la Regione, verificata la correttezza della rendicontazione finle, eroga al Comune il saldo del contributo per € 50 e quindi anche il procedimento di acquisizione dell'entrata può definirsi concluso.

Pertanto, al termine del terzo esercizio le rilevazioni nel conto del bilancio ex art. 228 del Tuel, D.Lgs. 267/00, possono essere così rappresentate:

CONTO DEL BILANCIO - esercizio n. 2

Entrate		Spese	
Riscossione saldo del contributo regionale	50		

Rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale (ordinamento attuale)

Rendiconto dell'esercizio n. 1:

Il prospetto di conciliazione ex artt. 229, comma 9 del Tuel, D. Lgs. 267/00, rileva l'accertamento di € 100 e l'impegno di spesa di € 00.

Per quanto riguarda la rilevazione dei costi, il caso specifico rientra per € 50 nella fattispecie dei costi di esercizi futuri, che va indicata nei conti d'ordine come previsto nel principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali ed in particolare nei punti 125, 129 "I Costi esercizi futuri, rilevano le somme relative ad impegni finanziari assunti nell'esercizio relativi a costi ed oneri di competenza economica di esercizi futuri" e 137 "I residui passivi che non costituiscono costo/debito dell'esercizio, rettificati nel prospetto di conciliazione devono essere rilevati nei conti d'ordine".

Per quanto concerne la rilevazione dei proventi, occorre procedere ad una rettifica di € 50 al fine di garantire la necessaria correlazione tra costi (che sono € 50) e ricavi (principio n.3, punto n.76).

Pertanto, il conto economico rileva il costo delle attività effettuate e rendicontate alla Regione per € 50, nonché il provento relativo di €50.

Il conto del patrimonio rileva il credito nei confronti della Regione di € 100 ed il risconto passivo di €50, per un ammontare netto pari alle spese effettuate e rendicontate nel medesimo esercizio.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE) *** E S T R A T T O ***	Accertam. Fin. di comp.		Risconti passivi		Ratei attivi		Altre rett.	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
	Iniz. (+)	Fin. (-)	Iniz. (-)	Fin. (+)	Rif.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif.	Attivo		Rif.	Passivo		
	1E	2E	3E	4E	5E	6E	7E	8E	9E	10E				

titolo II - Entrate da trasferimenti

categoria 2 **100** **50** **A2** **50** BII2b **100** DII **50**

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE) *** E S T R A T T O ***	Impegni fin. di comp.	Risconti attivi		Ratei passivi		Altre rett.	Al conto economico		Note	Al conto del patrimonio			
		Iniz. (+)	Fin. (-)	Iniz. (+)	Fin. (-)		(-)	Rif.		(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	Rif.	Attivo	Rif.
	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S	10S			

Prestazioni di servizi (Titolo I, intervento 3)

100 **-50** B12 **50**

E conti d'ordine 50

- di conseguenza, il conto economico ed il conto del patrimonio rilevano:

CONTTO ECONOMICO - esercizio n. 1

Costi		Proventi	
B12	Costi della gestione, prestazione di servizi 50	A 2	Proventi da trasferimenti 50

CONTTO DEL PATRIMONIO - esercizio n. 1

Attivo		Passivo	
Cassa / tesoreria	-50	DII risconto passivo	50
BII2b	Crediti vs Regione correnti 100		

Rendiconto dell'esercizio n. 2:

- il prospetto di conciliazione ex artt. 229, comma 9 del Tuel, D. Lgs. 267/00, rileva le rettifiche di cui all'esercizio n. 1, al fine di garantire la necessaria correlazione tra costi (che sono € 50) e ricavi (principio n.3, punto n.76).
- il conto economico rileva il costo delle attività effettuate e rendicontate alla Regione per € 50; il provento relativo deve pertanto esser di € 50.
- il conto del patrimonio rileva il credito di € 50 nei confronti della Regione, pari alle spese effettuate e rendicontate nel medesimo esercizio.

Per quanto riguarda i contributi "a rendicontazione" l'allegato 2 - Principio applicato della contabilità finanziaria "potenziata" - del DPCM 28/12/11, punto 3.6, let. c), distingue due fattispecie: i trasferimenti erogati da P.A. che adottano la nuova contabilità armonizzata (situazione a regime) ed i trasferimenti da P.A. che non la adottano (situazione prevalente attuale). Come già indicato nelle premesse, il presente caso della rubrica fa riferimento esclusivamente ai **trasferimenti erogati da P.A. che non adottano la nuova contabilità armonizzata**, allo scopo di agevolare la prima applicazione della riforma.

Il succitato punto 3.6, let. c), dispone "Nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. **L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato** (sulla base del crono programma), **in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.**"

Rilevazioni in contabilità finanziaria Ex D.Lgs. 118/11

Nella nuova contabilità armonizzata le rilevazioni contabili seguono il principio della contabilità finanziaria "potenziata" di cui all'art. 36 del D.Lgs. 118/11 e al DPCM 28/12/11.

Nella redazione del **bilancio preventivo di competenza**, occorre pertanto allocare gli stanziamenti di spesa necessari all'effettuazione delle attività sociali finanziate con il contributo, nella misura pari alle rendicontazioni annuali secondo quanto previsto dal cronoprogramma del presente caso. La presentazione alla Regione della rendicontazione delle spese sostenute alla fine di ogni anno consente l'allocazione di una somma uguale tra le entrate a titolo di contributo (esigibile) ai sensi del succitato punto 3.6, let. c), dell'allegato 2 - Principio applicato della contabilità finanziaria "potenziata" - del DPCM 28/12/11.

BILANCIO PREVENTIVO - esercizio n. 1	
Entrate	Spese
Previsione del contributo regionale, titolo II, tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche (Codifica: E.2.01.01.02.001) 50	Previsione della spesa finanziata con contributo regionale (Missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; programma 05 Interventi per le famiglie (codifica: U.1.03.02.15.008) 50

BILANCIO PREVENTIVO - esercizio n. 2	
Entrate	Spese
Previsione del contributo regionale 50	Previsione della spesa finanziata con contributo regionale 50

Per quanto concerne invece il **bilancio preventivo di cassa**, i pagamenti sono previsti nello stesso anno delle previsioni di competenza, mentre le riscossioni del contributo rilevano uno slittamento di un anno.

Le rilevazioni contabili nella contabilità finanziaria armonizzata possono essere così sintetizzate:

CONTO DEL BILANCIO - esercizio n. 1

Entrate		Spese	
Accertamento dell'entrata	50	Impegno di spesa per le attività oggetto di rendicontazione annuale	50
Residuo attivo	50	Pagamento	50

CONTO DEL BILANCIO - esercizio n. 2

Entrate		Spese	
Accertamento dell'entrata	50	Impegno di spesa per le attività oggetto di rendicontazione annuale	50
Riscossione	50	Pagamento	50
Residuo attivo	50		

CONTO DEL BILANCIO - esercizio n. 3

Entrate		Spese	
Riscossione	50		

Pertanto, le **differenze tra le rilevazioni contabili** nell'ordinamento attuale e nella nuova contabilità armonizzata sono in questo caso notevoli e riguardano:

- le modalità di allocazione in bilancio delle entrate e delle spese che seguono il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata;
- la codifica di bilancio.

Rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale Ex D.Lgs. 118/11

Secondo l'art. 2 del D. Lgs. 118/11, alla contabilità finanziaria si affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

Il successivo art. 4, dispone l'adozione di un unico piano dei conti integrato allo scopo di favorire l'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale ().

() Vedasi il punto 3 ed il punto 5 del Principio della contabilità economico-patrimoniale (Allegato 3 al DPCM 28/12/11 Sperimentazione).

Per quanto concerne il caso in esame le connessioni tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale sono specificate dall'allegato 3- principio della contabilità economico-patrimoniale del DPCM 28/12/11:

- (punto 2) “ ... I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono imputati economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati....”

- (punto 4.3) “Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.”

Le rilevazioni (in partita doppia) e le sintesi economica e patrimoniale di esercizio sono le seguenti.

Esercizio n. 1:

- al momento della liquidazione delle spese,

Data:esercizio n. 1		€ in dare	€ in avere
Conto in dare:	Conto in avere:		
2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi (C.E., B10, Prestazioni di servizi)	a 2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori (S.P. passivo, D2)	50	50

- al pagamento della/e fattura/e del fornitore,

Data:esercizio n. 1		€ in dare	€ in avere
Conto in dare:	Conto in avere:		
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori (S.P. passivo, D2)	a 1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	50	50

- al momento di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute alla Regione,

Data:esercizio n. 1		€ in dare	€ in avere
Conto in dare:	Conto in avere:		
1.2.3.02.01.02.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e province autonome (SP attivo BIV2a)	a 1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (C.E. A3a)	50	50

CONTO ECONOMICO - esercizio n. 1

Costi		Proventi	
2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi (C.E., B10, Prestazioni di servizi)	50	1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (C.E. A3a)	50

STATO PATRIMONIALE - esercizio n. 1

Attività		Passività	
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	-50		
1.2.3.02.01.02.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e province autonome (SP attivo BIV2a)	50		

Esercizio n. 2:

- al momento della liquidazione delle spese,

Data:esercizio n. 1		€ in dare	€ in avere
Conto in dare:	Conto in avere:		
2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi (C.E., B10, Prestazioni di servizi)	a 2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori (S.P. passivo, D2)	50	50

- al pagamento della/e fattura/e del fornitore,

Data:esercizio n. 1		€ in dare	€ in avere
Conto in dare:	Conto in avere:		
2.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori (S.P. passivo, D2)	a 1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	50	50

- al momento di presentazione della rendicontazione delle spese sostenute alla Regione,

Data:esercizio n. 1		€ in dare	€ in avere
Conto in dare:	Conto in avere:		
1.2.3.02.01.02.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e province autonome (SP attivo BIV2a)	a 1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (C.E. A3a)	50	50

- al momento della riscossione del contributo regionale,

Data:esercizio n. 1		€ in dare	€ in avere
Conto in dare:	Conto in avere:		
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	a 1.2.3.02.01.02.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e province autonome (SP attivo BIV2a)	50	50

CONTTO ECONOMICO - esercizio n. 1

Costi		Proventi	
2.1.2.01.14.999 Altre spese per servizi amministrativi (C.E., B10, Prestazioni di servizi)	50	1.3.1.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome (C.E. A3a)	50

STATO PATRIMONIALE - esercizio n. 1

Attività		Passività	
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	-50 +50 =0		
1.2.3.02.01.02.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e province autonome (SP attivo BIV2a)	50		

Esercizio n. 3:

- al momento della riscossione del saldo del contributo regionale,

Data:esercizio n. 1		€ in dare	€ in avere
Conto in dare:	Conto in avere:		
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	a 1.2.3.02.01.02.001 crediti di breve periodo a tasso agevolato a Regioni e province autonome (SP attivo BIV2a)	50	50

- il conto economico non rileva nulla.

STATO PATRIMONIALE - esercizio n. 3

Attività		Passività	
1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere (S.P. attivo, CIV1a)	+50		

In ultima analisi, i risultati della contabilità economico-patrimoniale non divergono sostanzialmente tra la contabilità attuale e quella armonizzata; cambiano, invece, le modalità di rilevazione e la codifica delle voci e dei conti.

C) Considerazioni finali

Nel caso in esame le rilevazioni della contabilità finanziaria attuale e quelle della contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118/11 evidenziano le seguenti differenze:

- nella **contabilità finanziaria** attuale si rileva l'intera operazione nell'anno di competenza iniziale e poi l'iter di erogazione delle spese e di acquisizione delle entrate (di durata pluriennale) viene gestito completamente nella c.d. "gestione residui"; diversamente, nella nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. 118/11 l'imputazione degli impegni e degli accertamenti segue i tempi in cui si concretizzano crediti e debiti effettivi e, quindi, l'operazione viene rilevata fin dall'inizio su più anni. Nella gestione c.d. "residui" (ex D.Lgs. 118/11) permangono solamente le rilevazioni degli accertamenti destinati a concretizzarsi in riscossioni entro breve termine.

- diverse sono le codifiche di bilancio: ex DPR 194/96 per la contabilità tradizionale e ex DPCM 28/12/11 per la nuova contabilità armonizzata.

La **contabilità economica** tradizionale e quella armonizzata di cui al D. Lgs. 118/11 non comportano risultati finali differenti (il reddito/perdita di esercizio non cambia), pur evidenziando diverse modalità di rilevazione e allocazione delle singole voci, come evidenziato nell'esempio numerico della presente rubrica. La contabilità economica di cui al D. Lgs. 118/11 evidenzia comunque rilevazioni più semplici e soprattutto più in linea con le corrispettive rilevazioni finanziarie ().

() Per ulteriori approfondimenti in tema di connessioni tra contabilità finanziaria e contabilità economica si rinvia a Bellesia M., www.bellesiamauro.it Manuale di contabilità e dei Principi contabili per gli Enti locali, CEL Editrice, 2011.